REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

(D.M. 270/04)

Le Facoltà di Farmacia e Medicina e di Medicina e Odontoiatria concorrono all'istituzione dei Corsi di Laurea o Corsi di Studio (CdS) delle Professioni Sanitarie. I CdS delle Professioni Sanitarie si articolano su due livelli: il primo livello, di durata triennale, porta all'acquisizione del Diploma di Laurea (L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4); il secondo, di durata biennale, porta all'acquisizione del Diploma di Laurea Magistrale (LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3, LM/SNT4).

I CdS afferiscono alle Facoltà di appartenenza che deliberano riguardo alla loro istituzione, attivazione e all'accreditamento delle strutture necessarie per il tirocinio professionale

Art. 1 Organizzazione didattica

Le attività formative sono mirate a realizzare una completa formazione professionale attraverso l'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche. Le attività professionalizzanti si realizzano anche attraverso il tirocinio tecnico-pratico, in conformità agli standard e al monte ore definiti dalle direttive dell'Unione Europea e con la quida di tutori appartenenti allo specifico profilo professionale. Per conseguire tali finalità formative, la Facoltà di riferimento si può convenzionare con strutture, sia in Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi e strutture come previsto dall'art. 6 del DL/vo 229/ 1999. L'attività didattica frontale prevista per il raggiungimento degli specifici obiettivi formativi comprende lezioni frontali, conferenze, seminari, gruppi di lavoro e discussione. Per consentire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio della professione il cui profilo è approvato con decreto ministeriale, il Consiglio di Corso di Laurea individua le attività formative professionalizzanti (tirocinio, attività laboratoristiche e studi clinici guidati) in conformità agli standard e al monte ore definiti dalle direttive dell'Unione Europea; la Facoltà di riferimento si può convenzionare con aziende sanitarie/ospedaliere/IRCCS o altre strutture del SSN nonché presso istituzioni private accreditate conformi ai requisiti previsti dall'art. 6 del DL/vo 229/1999. Tali attività devono esclusivamente svolgersi attraverso forme di didattica a piccoli gruppi con ampi gradi di autonomia per lo studente, sotto la responsabilità di un tutor appartenente allo specifico profilo professionale e devono mirare ad acquisire le abilità professionali e le attitudini relazionali/comportamentali necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata nei vari ruoli ed ambiti professionali.

Il Consiglio di Facoltà definisce l'Ordinamento didattico nel rispetto della legge vigente. Qualora si renda necessario apportare cambiamenti all'Ordinamento didattico (contenuto, denominazione, numero dei Corsi e numero degli esami), sarà la Giunta di Presidenza di Facoltà a discutere ed approvare le modifiche proposte

Il Presidente, responsabile di tutte le attività didattico-formative, e il Direttore Didattico, coordinatore delle attività tecnico-pratiche, sono le figure di riferimento del CdS.

Art. 2 Ammissione al Corso di Laurea

Possono essere ammessi ai CdS delle Professioni Sanitarie i candidati che siano in possesso di Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto

idoneo ai sensi delle leggi vigenti e che abbiano raggiunto un 'utile posizione nella graduatoria di ammissione.

Il numero massimo degli studenti iscrivibili a ciascun CdS è stabilito dalle competenti autorità in relazione alle risorse messe a disposizione dalle Facoltà. Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi dell'art. 3, c.2 della Legge 264 del 2 settembre 1999 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari).

Sono consentiti trasferimenti in anni successivi al primo, nell'ambito dello stessa classe/tipologia di CdS, da altro Ateneo, senza ripetere il concorso di ammissione, presentando la carriera universitaria e l'ordinamento didattico del corso frequentato al Presidente del CdS in cui si chiede il trasferimento. Il Presidente, verificata la congruità dell'ordinamento didattico e dei programmi degli esami sostenuti, nonchè la disponibilità di posti vacanti successivi al primo anno di corso, concede nulla osta al trasferimento. A seguito di ciò, lo studente inoltrerà all'Ateneo di provenienza la richiesta di trasferimento ed il nulla osta del Presidente del CdS in cui verrà trasferito. L'Ateneo di provenienza procederà ad inoltrare la pratica di trasferimento alla Segreteria Studenti Professioni Sanitarie nei termini previsti dall'inizio delle iscrizioni al termine delle stesse.

Sono consentiti passaggi in anni successivi al primo per lo stesso CdS erogato dall'Università Sapienza, previa acquisizione del relativo nulla osta da parte del Presidente del CdS di provenienza e quello del CdS della sede prescelta.

Acquisiti i relativi nulla osta la domanda di passaggio dovrà essere presentata alla Segreteria Studenti Professioni Sanitarie.

Il passaggio da un CdS ad altra tipologia di CdS è possibile solo ed esclusivamente previo superamento del concorso di ammissione al nuovo CdS.

E' vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università o Istituti Universitari equiparati, a diverse Facoltà, o a diversi CdS della stessa Università.

Art. 3 Crediti Formativi Unitari (CFU)

Il CdS ha una durata di tre anni. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento del CdS per conseguire il diploma di Laurea è il CFU. Ad 1 CFU corrispondono, a norma dei Decreti Ministeriali, 30 ore di lavoro/studente, per la classe I, e 25 ore di lavoro/studente, per le classi 2, 3 e 4.

La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è pari a 60 CFU.

Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, a cui vengono dedicati 60 CFU nel triennio, svolta sotto la supervisione e la guida di tutor professionali appositamente assegnati, coordinati da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascuno specifico profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

L'acquisizione dei CFU è subordinata al superamento degli esami di profitto. Gli esami verranno organizzati come prove di esame integrate per più moduli coordinati. La verifica di tale apprendimento è vagliata attraverso prove d'esame articolate, oltre che nelle tradizionali modalità dell'esame orale o scritto, anche in una sequenza di prove in itinere (prove di autovalutazione e colloqui intermedi), utili a verificare le conoscenze acquisite.

Relativamente alle prove scritte, gli strumenti utilizzati sono: (1) test a risposta multipla o risposte brevi scritte, organizzati su problematiche a carattere interdisciplinare, seguiti da esami utili ad accertare le competenze acquisite; (2) redazione di elaborati scritti su temi assegnati ed analisi delle attività ed agli elaborati relativi alla prova finale ed anche a commento delle esercitazioni svolte ed attraverso la valutazione del profilo complessivo elaborato in base a criteri predefiniti.

Il regolamento didattico del CdS definisce, nel rispetto dei limiti normativi, che la quota dell'impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non sia inferiore ad almeno il 50% delle ore previste per

ciascun CFU. L'ordinamento didattico ha previsto, altresì, le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettere a), c), d), e) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con un numero di CFU rispettivamente di: 6 (sei) a scelta dello studente; 9 (nove) per la prova finale e per la lingua inglese; 6 (sei) per le altre attività, e più specificamente 1 (uno) per l'informatica, 1 (uno) per la radioprotezione, 4 (quattro) per attività seminariali, e 3 (tre) per i laboratori professionali dello specifico SSD del profilo; infine 60 (sessanta) CFU sono riservati per il tirocinio formativo nello specifico profilo professionale.

Il percorso formativo è strutturato, monitorato, validato e ottimizzato "in continuum", al fine di far acquisire competenze, conoscenze ed abilità previste nel profilo curriculare statuito dalla normativa vigente e negli obiettivi specifici del Corso. Il raggiungimento di tali specifici obiettivi formativi si realizza grazie ad un corpo docente consapevole della necessità di utilizzare tutti gli strumenti istituzionali attivati dagli organismi competenti (Team Qualità, Nucleo di Valutazione di Facoltà e Nucleo di Valutazione di Ateneo, Questionari OPIS), ai fini dell'accreditamento della qualità della didattica. Tramite tali strumenti risulta possibile misurare il miglioramento della performance didattica in tutte le diverse fasi che concorrono al conseguimento della laurea di primo livello, in termini di percorso formativo, di esami, di valutazione della qualità percepita dai discenti, di acquisizione delle competenze professionali che rientrano negli obiettivi specifici del percorso formativo stesso.

Il Consiglio della Struttura Didattica può approvare crediti acquisiti dallo studente nel caso di documentata certificazione da parte del richiedente (nel rispetto della normativa vigente in materia) dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.

I CFU acquisiti perdono la loro validità qualora lo studente interrompa per sei anni accademici consecutivi l'iscrizione al CdS o non abbia ottemperato per sei anni accademici consecutivi agli obblighi di freguenza o infine non abbia superato esami per più di sei anni accademici consecutivi.

Art. 4 Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)

Gli obiettivi formativi verranno raggiunti attraverso la dimostrazione da parte dello studente di:

- 1. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
- 2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
- 3. Autonomia di giudizio (making judgements)
- 4. Abilità comunicative (communication skills)
- 5. Capacità di apprendimento (learning skills)

I laureati sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 1, professionisti sanitari delle professioni sanitarie della relativa area che svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici.

I laureati nelle classi sono dotati di una preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro sia la migliore comprensione dei processi biologici, anche in relazione al genere, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo, diagnostico, terapeutico, palliativo e complementare, sia la massima integrazione con le altre professioni. Oltre alla lingua italiana, i laureati apprendono l'uso della lingua inglese nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

I laureati delle classi devono raggiungere le competenze professionali indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale.

Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che include anche l'acquisizione di competenze relazionali e comportamentali e che viene conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro.

Art. 5 Obbligo di frequenza

La frequenza delle attività didattiche di tipo frontale (ADF), all'attività didattica elettiva (ADE), alle attività integrative (AI), alle attività formative professionalizzanti (AFP) e di tirocinio è obbligatoria.

La frequenza viene verificata dai docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio di CDS. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche di un dato insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. Per poter sostenere l'esame relativo ad uno specifico insegnamento è necessario che sia stata documentata la presenza in aula del 75% delle ore corrispettive ai CFU assegnati all'insegnamento.

Lo studente è tenuto a frequentare tutto il monte ore di tirocinio previsto dall'ordinamento didattico del corso di laurea entro il mese di ottobre, con recupero ore, laddove necessario, entro il mese di dicembre.

Lo studente è coperto da polizza assicurativa contro infortuni professionali per le attività di tirocinio previsto dall'ordinamento didattico del CdS.

Art. 6 Tirocinio Professionale

Il Tirocinio Professionale rappresenta l'attività formativa fondamentale per lo sviluppo di competenze professionali, relazionali e comportamentali di ragionamento diagnostico e pensiero critico.

La frequenza dello studente alle attività di tirocinio è obbligatoria al 100% per tutti i 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico in conformità alla normativa europea e deve essere attestata e valutata. L'attività pratica di tirocinio è articolata, di norma, in relazione al calendario accademico; le relative disposizioni attuative sono di competenza del Direttore Didattico.

Responsabile della pianificazione e dell'organizzazione dell'attività di tirocinio è il Direttore Didattico in collaborazione con i tutor professionali del CdS. Questi elaborano il progetto formativo di tirocinio annuale e lo propongono all'approvazione del Consiglio di Corso.

La supervisione di tirocinio viene garantita da un sistema di tutorato. Durante il Tirocinio il tutor esercita una costante valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di realizzare la massima efficacia del processo formativo.

Qualora lo studente non raggiunga gli obiettivi formativi previsti per quel ciclo di tirocinio con conseguente valutazione negativa ha l'obbligo di ripetere l'esperienza presso la stessa Unità Operativa o area affine.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei cicli di tirocinio e gli strumenti di valutazione per la verifica degli obiettivi raggiunti, si rimanda al regolamento di Tirocinio specifico per ogni Classe di Laurea.

Art. 7 Verifica dell'apprendimento ed acquisizione dei CFU

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione di tutti gli esami fatta eccezione per la conoscenza della lingua straniera per la quale è previsto il giudizio di idoneità.

Gli esami di profitto possono essere effettuati nei periodi dedicati e denominati sessioni d'esame. Le date di inizio e di conclusione delle sessioni d'esame sono fissate nella programmazione didattica all'inizio dell'anno accademico. In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli, distanziate di almeno due settimane una dall'altra. Lo studente che non supera l'esame nel primo appello di una sessione non può prenotarsi per l'appello successivo nella stessa sessione.

La Commissione di esame di profitto è costituita da docenti impegnati nel relativo insegnamento ed è presieduta dal Presidente della Commissione d'esame che generalmente corrisponde al Coordinatore/Responsabile dell'insegnamento, nominato dal Consiglio di Corso/Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni anno accademico. Nel caso di assenza di uno o più componenti della Commissione alla data di un appello d'esame, il Presidente della Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con membri supplenti della stessa.

L'esame di tirocinio annuale, valutato anch'esso in trentesimi, può essere sostenuto dallo studente solo al completamento del monte ore previsto per ogni anno dall'ordinamento didattico e dopo aver raggiunto gli obiettivi formativi previsti che verranno verificati attraverso valutazioni ottenute nei diversi cicli di tirocinio. L'esame di tirocinio annuale contribuisce a determinare la media curriculare finale dello studente.

L'esame di tirocinio dovrà essere svolto da un'apposita Commissione d'esame presieduta dal Direttore Didattico.

Dopo aver superato tutti gli esami inclusi nel piano di studi compresi quelli di tirocinio, è previsto l'esame finale, presieduto dalla Commissione nominata dalla competente autorità accademica e composta a norma di legge, che consta di due fasi e comprende: una prova di dimostrazione di abilità pratiche, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione, organizzata secondo criteri stabiliti dal Consiglio di Corso di Laurea e in ottemperanza alle disposizioni vigenti; discussione di una tesi di laurea, successivamente al superamento della prova pratica, che si svolgerà mediante discussione di un elaborato di natura teorico-applicativa.

Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.

L'esame finale, è organizzato in due sessioni in periodi concordati su base nazionale (ottobre-novembre e marzo-aprile).

L'esame finale non può essere ripetuto più di una volta nella stessa sessione; potrà essere sostenuto nuovamente nella sessione successiva.

Art. 8 Ulteriori esami di profitto (ex. Art. 6 del R.D. n. 1269/38)

Lo studente, in aggiunta agli esami stabiliti dall'ordinamento didattico del corso di laurea, può iscriversi a non più di due insegnamenti di altri Corsi di Laurea, nella stessa Università.

Lo studente che voglia usufruire della possibilità prevista dal presente articolo deve, informato preventivamente il Presidente del CdS ove è previsto l'insegnamento prescelto, presentare alla Segreteria del CdS a cui è iscritto apposita domanda entro il 31 gennaio, specificando la Facoltà, il Corso di Laurea e i due insegnamenti che intende frequentare e sostenere con i relativi codici.

Art. 9 Sbarramenti

Lo studente è iscritto in corso per tutta la durata legale degli studi prevista dall'Ordinamento didattico per i primi tre anni del Corso di Laurea di 1° livello.

Il passaggio agli anni successivi è consentito esclusivamente agli studenti che abbiano:

- 1. assolto gli obblighi di frequenza relativi all'attività didattica frontale;
- 2. superato con valutazione positiva entro la sessione di gennaio (31 gennaio) la soglia minima di esami previsti come riportato nel regolamento riservato . La prova di tirocinio rientra nel numero di esami da superare per ciascun anno di corso. Il numero esatto di esami da superare tiene conto dell'ordinamento degli studi di ogni tipologia di Corso di Laurea. Lo studente è tenuto a verificare quanto riportato e a comunicare alla segreteria il mancato rispetto previsto dallo sbarramento.
- Per i Corsi di Laurea delle classe L/SNT-1 si stabilisce che:
 l'iscrizione al secondo anno può essere conseguita avendo superato almeno 4 esami del primo anno; l'iscrizione al terzo anno può essere conseguita avendo superato almeno 3 esami del secondo anno.

- Per i Corsi di Laurea delle classe L/SNT-2 si stabilisce che:
 l'iscrizione al secondo anno può essere conseguita avendo superato almeno 4 esami del primo anno; l'iscrizione al terzo anno può essere conseguita avendo superato almeno 3 esami del secondo anno.
- Per i Corsi di Laurea delle classe L/SNT-3 si stabilisce che;
 l'iscrizione al secondo anno può essere conseguita avendo superato almeno 4 esami del primo anno; l'iscrizione al terzo anno può essere conseguita avendo superato almeno 3 esami del secondo anno.
- Per i Corsi di Laurea delle classe L/SNT-4 si stabilisce che:

l'iscrizione al secondo anno può essere conseguita avendo superato almeno 3 esami del primo anno; l'iscrizione al terzo anno può essere conseguita avendo superato almeno 3 esami del secondo anno.

Lo studente si iscriverà ripetente qualora al momento dell'iscrizione non abbia superato il numero minimo di esami previsti. Il limite per l'iscrizione in qualità di studente ripetente è pari ad anni 1+3, fatto salvo che la durata massima del percorso formativo non superi i 6 anni accademici, coma da DM 270/2004.

Norma di propedeuticità: è fatto obbligo allo studente di seguire la norma di propedeuticità che stabilisce l'obbligatorietà di sostenere tutti gli esami dell'anno di corso precedente, ivi incluso l'esame di tirocinio relativo all'anno di corso, prima di sostenere esami di insegnamenti appartenenti ad anni successivi.

Per quanto riguarda l'esame annuale di tirocinio lo studente non potrà iniziare il tirocinio dell'anno successivo se prima non ha sostenuto l'esame di tirocinio dell'anno precedente.

Gli esami sostenuti senza aver rispettato l'obbligo di propedeuticità saranno annullati d'ufficio dalla carriera dello studente.

Art. 10 Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio

Gli studi compiuti presso i CdS di altre Università italiane nonché i crediti in queste conseguiti possono essere riconosciuti, previa valutazione del curriculum trasmesso dall'Università di origine e dei relativi programmi di insegnamento.

La documentazione necessaria per la richiesta dovrà essere presentata dallo studente presso la Segreteria Studenti Professioni Sanitarie, la quale, dopo la verifica degli aspetti amministrativi (tasse, passaggi, trasferimenti) provvederà ad inoltrare tale documentazione al Presidente del Corso di Laurea competente.

Il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente viene formalizzato dal Presidente del CdS al quale lo studente si iscrive ed avviene secondo il regolamento approvato dalle Giunte di Facoltà.

Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il Presidente del CdS dispone per l'iscrizione regolare dello studente ad uno degli anni di corso. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, nell'ambito del numero programmato.

Art. 11 Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio esteri

Gli studi compiuti presso i Corsi di Laurea di altre sedi universitarie della Unione Europea nonché i crediti in queste conseguiti sono riconosciuti con delibera della Giunta di Presidenza della Facoltà di riferimento, previo esame del curriculum trasmesso dall'Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati.

Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, la Giunta di Presidenza dispone per l'iscrizione dello studente ad uno degli anni di corso, adottando gli stessi criteri

utilizzati per gli Atenei italiani. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, nell'ambito del numero programmato.

Art. 12 Riconoscimento della Laurea conseguita presso Università estere

La Laurea conseguita presso Università straniere viene riconosciuta ove esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono l'equipollenza del titolo e viene valutato da una apposita commissione nominata dalla facoltà di riferimento.

Per i laureati extracomunitari si richiamano le disposizioni del DPR 31 Agosto 1999, n. 394.

CALENDARIO ESAMI

Sessione di GENNAIO

E' previsto un appello di recupero riferito all'anno accademico precedente, incluso l'esame di tirocinio. Possono partecipare gli studenti che hanno ottenuto le relative firme di frequenza.

E' previsto un appello d'esame ordinario riferito al **presente** anno accademico e **riservato esclusivamente** agli studenti che hanno ottenuto il passaggio/trasferimento ad altro CdS. Possono partecipare gli studenti che hanno ottenuto le relative firme di frequenza. *Es. appello ordinario di gennaio per gli insegnamenti erogati nel primo semestre, anno accademico in corso.* Trattasi quindi di verbale distinto da quello dell'appello di recupero.

Sessione di Febbraio

E' previsto un appello ordinario riferito alle materie del primo semestre dell'anno in corso. Possono partecipare gli studenti che hanno ottenuto le relative firme di frequenza.

E' previsto un appello di recupero riferito agli insegnamenti erogati nell'anno accademico precedente. Possono partecipare gli studenti che hanno ottenuto le relative firme di frequenza.

E' previsto un appello di tirocinio per gli studenti che <u>non hanno sostenuto detto esame nella sessione di gennaio.</u>

Sessione di APRILE

E' possibile prevedere un appello d'esame straordinario di recupero. Possono partecipare gli studenti che hanno ottenuto le relative firme di frequenza.

Sessione di GIUGNO-LUGLIO

Sono previsti tre appelli di esame, incluso un appello per l'esame di tirocinio. Possono partecipare gli studenti che hanno ottenuto le relative firme di frequenza.

Sessione di SETTEMBRE

Sono previsti due appelli d'esame, incluso un appello per l'esame di tirocinio. Possono partecipare gli studenti che hanno ottenuto le relative firme di frequenza.

Sessione di DICEMBRE

E' possibile prevedere un appello d'esame straordinario di recupero. Possono partecipare gli studenti che hanno ottenuto le relative firme di frequenza.

All'inizio dell'anno accademico viene pubblicato sul sistema informatico di Ateneo il calendario degli esami completo.

ESAME FINALE

Per il completamento del piano di studi previsto dall'ordinamento didattico lo studente dovrà sostenere l'esame finale costituito da una prova pratica a valenza applicativa che ha valore abilitante ed è finalizzata a valutare il raggiungimento delle competenze previste dagli specifici profili professionali e dalla dissertazione di una tesi elaborata dallo studente il cui contenuto dovrà essere attinente a tematiche strettamente correlate al profilo professionale.

Lo studente potrà prenotarsi alla prova finale tra il 1 agosto ed il 15 settembre soltanto se avrà un debito massimo di non più di 1 esame e anche se non risultano verbalizzate le seguenti attività didattiche: Attività Didattica Elettiva (ADE), Attività seminariale e Laboratori.

Per poter usufruire della prima sessione di Laurea prevista nel periodo ottobre-novembre, i laureandi dovranno aver terminato tutti gli esami, compresi quello di tirocinio del terzo anno entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in corso.

Per poter usufruire della seconda sessione di Laurea prevista nel periodo marzo-aprile, riferita all'anno accademico precedente, i laureandi dovranno aver terminato tutti gli esami, compreso quello di tirocinio del terzo anno, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno in corso e potranno prenotarsi nel periodo compreso tra il 1 Gennaio ed il 15 Febbraio.

Inoltre, dovranno verificare che al 31 gennaio di ogni anno siano stati rispettati i requisiti per accedere all'anno di iscrizione successivo richiesti dal Regolamento didattico delle Facoltà art 9 "Sbarramenti" e "Norma di Propedeuticità" e come previsto dal Manifesto generale degli Studi art. 30 "Laureandi" co.7.

Il superamento di esami oltre la data del 31 gennaio comporterà inderogabilmente il pagamento delle tasse universitarie e l'esame finale potrà essere sostenuto nella prima sessione del nuovo anno academico.